



*Ministero dell'Industria del Commercio  
e dell'Artigianato*

Roma, **25 GEN. 1994**

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI  
SERVIZIO CENTRALE CAMERE DI COMMERCIO ED UU.PP.I.C.A. - DIV. VIII<sup>^</sup>

Protocollo n. **295589**

- Alle CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
LORO SEDI
- Alle UNIONI REGIONALI e ai CENTRI  
ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO  
LORO SEDI
- Alle REGIONI A STATUTO ORDINARIO  
LORO SEDI
- Al MINISTERO DEL TESORO - RAGIONERIA  
GENERALE DELLO STATO - ISPETTORATO  
GENERALE DI FINANZA - DIV. VII  
00100 ROMA

**OGGETTO: Riordinamento delle Camere di commercio, legge 29.12.1993,  
n.580. Vigilanza ministeriale, art.4.**

e, p. c.

- Agli UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
LORO SEDI
- Alla REGIONE SICILIANA - Assessorato  
della Cooperazione del commercio  
dell'artigianato e della pesca  
90100 PALERMO
- Alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA  
GIULIA - Presidenza della Giunta  
Segreteria generale-Servizio di Vigi-  
lanza sugli enti-Via S. Francesco, 37  
34133 TRIESTE
- Alla REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE  
Ufficio Vigilanza Camere di commercio  
38100 TRENTO
- Alla REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Assessorato industria e commercio  
09100 CAGLIARI
- Alla REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE  
D'AOSTA - Assessorato dell'industria  
del commercio dell'artigianato e dei  
trasporti  
11100 AOSTA
- All'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI  
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA  
00187 ROMA
- Alla C.E.R.V.E.D. S.P.A.  
SEDI DI ROMA e PADOVA

CIRCOLARE N **3327/C**

L'art. 4 della legge per il riordino delle Camere di commercio introduce importanti modifiche in materia di controlli Ministeriali preventivi sugli atti camerali sia limitando il controllo agli aspetti di legittimità degli atti di maggior rilievo, per i quali è previsto l'annullamento (bilanci e loro variazioni, dotazioni organiche e costituzione di aziende speciali), sia generalizzando il principio del "silenzio-assenso" prevedendo, in ogni caso, che il controllo sia effettuato entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'atto (ridotti a 30 per le variazioni di bilancio) con la possibilità di una sola proroga di pari durata.

Per gli aspetti di merito la nuova norma introduce l'istituto del rinvio per il riesame, limitando l'ulteriore fase di controllo ministeriale alla legittimità delle sole parti modificate.

Le Camere di commercio debbono trasmettere copia degli atti soggetti al controllo anche al Ministero del tesoro e alla Regione competente, la quale per i motivi di cui sopra può sollecitare sugli stessi l'intervento del Ministero dell'industria.

In relazione a quanto precede, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale, occorre definire, per una corretta impostazione delle attività ministeriali di controllo preventivo, opportuni criteri e modalità di comportamento sia da parte di codeste Camere che da parte dello scrivente.

**Per quanto riguarda codeste Camere:**

a) gli atti dovranno rispondere ai requisiti usualmente previsti per tutti gli atti amministrativi ed in particolare per quelli adottati da organi collegiali: dovranno perciò recare ampie premesse comprendenti le notizie essenziali concernenti la regolarità della composizione dell'organo deliberante (sia in apertura di seduta che al momento dell'assunzione della singola decisione), nonché i riferimenti normativi e i presupposti tecnico-giuridici che dimostrino la legittimità e l'opportunità delle iniziative che si intende assumere; dovranno recare altresì esplicito riferimento alla discussione e al suo andamento, nonché, nella parte più propriamente destinata al dispositivo, prima dell'enunciato della decisione assunta, un esplicito riferimento all'avvenuta verifica dei voti;

b) gli atti dovranno essere trasmessi al Ministero completi della documentazione necessaria per un loro rapido esame; in particolare dovranno essere accompagnati da copia degli atti camerali eventualmente citati che non siano già stati inviati al Ministero per altri motivi;

All'incanto dei provvedimenti soggetti al controllo ministeriale continua a dover provvedere il Segretario generale il quale avrà cura di indicare nella lettera di trasmissione il nominativo del funzionario competente alla trattazione del provvedimento stesso; ciò al fine di agevolare eventuali contatti da parte dello scrivente nel corso dell'esame di competenza;

c) copia analoga a quella trasmessa al Ministero dovrà essere contestualmente inviata alla Regione e al Ministero del tesoro; al riguardo si suggerisce a codeste Camere di interpellare con la massima tempestività l'Ente Regione per conoscere l'Assessorato o l'Ufficio competente, dandone comunicazione anche allo scrivente. Per quanto concerne il Ministero del tesoro l'inoltro potrà avvenire a:

Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato  
Ispettorato generale di finanza - Div. VII - 00100 ROMA

Nel ribadire che ai fini della decorrenza dei termini deve farsi esclusivo riferimento alla data di ricezione degli atti da parte dello scrivente, si rileva la necessità che le eventuali osservazioni regionali (previste dal comma 4 dell'art.4) pervengano al Ministero non solo prima della cessazione del periodo di 60 (o 30) giorni che determina il verificarsi del "silenzio assenso", ma in tempo utile per consentire al Ministero stesso un compiuto esame della fattispecie anche alla luce delle osservazioni regionali. In ogni caso sembra opportuno che dette osservazioni vengano formulate per mezzo del FAX (n. 06/4705-3086 ovvero 06/4705- ) e che delle stesse la Regione dia tempestiva notizia alla Camera di commercio interessata.

**Per quanto riguarda questo Ministero:**

a) la data di ricezione dell'atto da parte dello scrivente, da cui decorrono i giorni utili al formarsi del "silenzio-assenso", sarà conosciuta da codeste Camere direttamente interrogando l'archivio del Servizio centrale delle Camere di commercio e degli UU.PP.I.C.A. attraverso la metodologia recentemente messa a punto dallo scrivente utilizzando la rete informatica di codeste Camere medesime; circa gli aspetti tecnici con cui realizzare il collegamento e procedere alle conseguenti interrogazioni si rinvia alle specifiche appositamente predisposte dalla CERVED; tramite il predetto collegamento codeste Camere potranno conoscere anche il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, nonché eventuali ulteriori notizie inerenti il relativo iter procedurale.

b) sarà cura dello scrivente informare le Regioni delle proprie iniziative o decisioni con riferimento agli atti camerali su cui risultino pervenute osservazioni da parte delle Regioni stesse.

Allo scopo di consentire il tempestivo avvio dei rapporti in argomento gli Enti regione, cui la presente circolare è inviata per l'assunzione delle iniziative che riterranno opportune, sono pregati di comunicare anche allo scrivente quale sia l'Assessorato o l'Ufficio competente, precisando l'indirizzo e i relativi numeri di telefono e di FAX, nonché il nominativo (o i nominativi) dei funzionari cui sia possibile rivolgersi per l'assunzione di contatti diretti.

\*\*\*\*\*

Per quanto concerne gli atti adottati prima dell'entrata in vigore della nuova legge si ritiene di dover distinguere due diverse ipotesi:

- 1) atti non piu' soggetti all'approvazione;
- 2) atti che restano soggetti ad approvazione, ma secondo il nuovo regime;

Nel primo caso si ritiene che gli atti divengano comunque esecutivi a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova legge; e cio' indipendentemente dal fatto che gli stessi gia' siano stati inviati al controllo ministeriale. Infatti a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regime di controlli non e' piu' possibile dare attuazione alle disposizioni preesistenti (articolo 61 del T.U. n.2011/1934 e d.m. n.425/1992) che devono ritenersi abrogate. Per quanto concerne il d.m.425/1992 si ritiene comunque che rimanga in vigore la parte inerente l'uso del fax, nonche' quella che ha previsto le modalita' di attuazione della legge 241/1990 (articoli 3 e 10).

Nel secondo caso, e per le medesime ragioni su esposte, si ritiene di dover distinguere ulteriori due ipotesi:

- a) quella concernente gli atti gia' inviati al Ministero per i quali il periodo di 60 giorni (o di 30, per le variazioni di bilancio), salvo l'eventuale sospensione per un periodo di pari durata, **decorre dal 26.1.1994, data di entrata in vigore della legge di riforma.**

Nel caso in cui a tale data siano in corso atti interlocutori, codeste Camere, stanti le nuove disposizioni, dovranno ritenere annullati i provvedimenti (o le parti di provvedimenti) su cui lo scrivente ha formulato rilievi di legittimita'. Sara', quindi, cura delle Giunte camerali provvedere all'adozione di un nuovo atto deliberativo che risulti privo delle illegittimita' segnalate, da assoggettare al controllo secondo la nuova disciplina.

Nel caso di rilievi di merito sara', invece, cura delle Giunte camerali riesaminare il provvedimento (o la parte di provvedimento) interessato, assumendo le iniziative che, ai sensi della nuova disciplina, riterranno piu' opportune (modifica del provvedimento secondo i suggerimenti ministeriali, conferma motivata del provvedimento gia' adottato, ecc.). Il nuovo provvedimento dovra' essere trasmesso a questo Ministero che provvedera' al controllo di legittimita' limitatamente alle parti eventualmente modificate, secondo le nuove regole (comma 6 dell'art.4).

Per gli atti inviati allo scrivente ai sensi del precedente ordinamento, si comunica di ritenere che non sussista a carico di codeste Camere di commercio l'obbligo di un ulteriore inoltro anche al Ministero del tesoro e alla Regione;

- b) quella concernente gli atti gia' adottati ma non ancora inviati al Ministero per i quali si passa direttamente al nuovo regime.

In connessione all'avvenuta complessiva ridefinizione dei poteri ministeriali di vigilanza e di controllo, che comporta come diretta conseguenza l'abrogazione dell'art. 61 del T.U. approvato con r.d. 20.9.1934, n. 2011, deve ritenersi abrogata anche ogni altra disciplina in contrasto con tale assunto ed, in particolare, quella di cui agli artt. 9 e 10 del d.m. 2.3.1989, inerente i controlli ministeriali sugli atti in materia di personale (gia' previsti dall'art. 92 del d.i. 12.7.1982) rientranti, ai sensi dell'art. 3 della legge 23.2.1968, n. 125, nella competenza della Giunta camerale in veste di consiglio di amministrazione; anche tali atti debbono, pertanto, ritenersi non piu' soggetti ad alcun controllo preventivo.

In relazione a quanto precede si fa riserva di ulteriori comunicazioni circa la sussistenza, o meno, in aggiunta alle disposizioni recate dall'art. 4 della legge di riforma, di altre disposizioni comunque inerenti l'attivita' di vigilanza e di controllo ministeriale.

In ogni caso per gli atti non piu' soggetti ad approvazione ed, in particolare nella presente fase di transizione, per quelli gia' inviati allo scrivente che divengono esecutivi a seguito all'entrata in vigore delle nuove norme, al fine di evitare l'insorgere di possibili responsabilita' di cui questo Ministero potrebbe venire a conoscenza soltanto in occasione dell'esame dei conti consuntivi, si richiama l'attenzione di codeste Camere sull'opportunita', prima di dare effettiva esecuzione agli stessi, di verificare in via autonoma la sussistenza dei necessari requisiti di legittimita'.

.....

Si rileva, infine, che per i Centri estero e le Unioni regionali di codeste Camere rimangono ancora assoggettati al controllo ministeriale tutti gli atti per i quali detto controllo e' previsto dagli statuti vigenti; naturalmente fintantoche' non vengano adottate, secondo le procedure e con le modalita' previste dall'art. 6 della legge, le modifiche ritenute opportune, comunque soggette all'approvazione ministeriale.

IL MINISTRO

